

MERIDIE S.P.A.

CODICE DI INTERNAL DEALING

Premessa

In coerenza con l'entrata in vigore della Legge Comunitaria 2004 n. 62 del 18 aprile 2005 e delle modifiche apportate al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), nonché in raccordo con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “**MAR**”), Meridie S.p.A. (di seguito la “**Società**”) ha aggiornato il codice di *internal dealing* (il “**Codice**”) che disciplina i flussi informativi alla Società, alla Consob ed al pubblico, delle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società, titoli di debito o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate dai soggetti obbligati alle comunicazioni, individuati dalla vigente normativa e dal Regolamento stesso.

Meridie S.p.A. si avvale per la presente procedura:

- Del General Counsel
- Dell'Investor Relations Manager

1. Definizioni

Ai fini del presente Codice si intendono per:

1.1 “Soggetti Rilevanti”:

- a) i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;

- c) gli ulteriori soggetti, individuati dal consiglio di amministrazione;
- d) qualora la Società detenga una partecipazione in una società direttamente o indirettamente controllata e il valore contabile di tale partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (“**Società Controllata Significativa**”), i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tale Società Controllata Significativa, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti della Società Controllata Significativa che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata Significativa;
- e) chiunque altro detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (ciascuno, “**Azionista Rilevante**”).

Il Soggetto Preposto (come di seguito definito) è tenuto a individuare i dirigenti, della Società e delle Società Controllate Significative, obbligati a effettuare le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti (come di seguito definite), e dare informazione ad essi dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

1.2 “**Persone Strettamente Legate**”:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti (ciascuno, “**Familiare Rilevante**”);
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o un Familiare Rilevante sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da un Familiare Rilevante;
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di un Familiare Rilevante;

e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di un Familiare Rilevante.

1.3 “**Azioni**”: le azioni emesse dalla Società.

1.4 “**Strumenti Finanziari Collegati**”:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) a d), ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da Società Controllate Significative, ove esistenti, e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) a d), ad esse collegate.

1.5 “**Operazioni Rilevanti**”: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi a oggetto le Azioni o gli Strumenti Finanziari Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di interposta persona, fatta eccezione per:

- le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 (cinquemila) entro la fine di ciascun anno solare. L'importo per gli Strumenti Finanziari Collegati è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Il controvalore di Euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate;
- le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate a tale Soggetto Rilevante;
- le operazioni effettuate dalla stessa Società e da società da essa controllate.

1.6 **“Soggetto Preposto”**: L’ *Investor Relations Manager* della Società, è preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

2. Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti

2.1 I Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, devono comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro due giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2.2 Gli Azionisti Rilevanti devono comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2.3 I Soggetti Rilevanti dovranno effettuare le comunicazioni di cui al presente articolo 2 mediante invio del modulo, di cui all'Allegato 1 al Codice, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate, al Soggetto Preposto tramite uno dei seguenti mezzi:

- consegna presso la sede di Meridie S.p.A. in Napoli, via Crispi 31, – all’attenzione dell’ *Investor Relations Manager*;
- trasmissione a mezzo fax al numero 081 6849620; o
- trasmissione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ir@meridieinvestimenti.it

3. Comunicazioni alla Consob e al pubblico

3.1 La Società, per conto di tutti i Soggetti Rilevanti, tramite il Soggetto Preposto, effettua le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti, alla Consob e al pubblico, provvedendo a:

- (i) comunicare alla Consob le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2.1 del Codice, entro e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione Rilevante;
- (ii) comunicare alla Consob le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2.2 del Codice, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante;
- (iii) comunicare al pubblico, con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

3.3 Le comunicazioni alla Consob ed al pubblico sono effettuate, nelle modalità definite dagli appositi regolamenti, mediante la redazione dell'apposito modello, utilizzando il proprio meccanismo di stoccaggio autorizzato alla diffusione delle Informazioni Regolamentate.

Esonero da responsabilità

Il Soggetto Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o tardivi adempimenti agli obblighi di informativa alla Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o di Meridie, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dal Soggetto Rilevante in violazione alle disposizioni poste a suo carico dal Codice e/o dall'articolo 114, comma 7, del TUF e/o dall'articolo 152 octies del RE.

4. Divieti e limiti al compimento di Operazioni Rilevanti (black out period)

- 4.1. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di cui all'art. 1.1, lettere a), b), c) e d) del Codice e alle Persone Strettamente Legate di compiere Operazioni Rilevanti nei 30 giorni precedenti l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.
- 4.2. Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal consiglio di amministrazione della Società.
- 4.3. Il consiglio di amministrazione della Società ovvero, in casi di urgenza, il Presidente e/o l'amministratore delegato, anche disgiuntamente, si riservano la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni Rilevanti in altri periodi dell'anno.

5. Inosservanza del Codice

- 5.1. Il presente Codice ha efficacia obbligatoria.
- 5.2. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o di sue controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.
- 5.3. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di sue controllate potrà essere valutata dal Presidente e/o dall'amministratore delegato quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. Il Presidente e/o l'amministratore delegato, ovvero gli organi competenti su indicazione del Presidente o dell'amministratore delegato, potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

- 5.4 L'inosservanza degli obblighi prescritti dal Codice da parte di Soggetti Rilevanti che siano consulenti o collaboratori della Società o di sue controllate potrà essere valutata dal Presidente o dall'amministratore delegato quale eventuale violazione del vincolo fiduciario o contrattuale. Il Presidente e/o l'amministratore delegato potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.
- 5.5 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Legate, in violazione del Codice.

6. Accettazione del Codice e trattamento dei dati personali

- 6.1 Il Soggetto Preposto provvede a consegnare una copia del Codice ai Soggetti Rilevanti.
- 6.2 All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione, redatta secondo il formato di cui all'Allegato 2 al Codice, attestante, tra l'altro:
- l'integrale accettazione dei contenuti del Codice,
 - l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. - che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi;
 - il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla *privacy*, ove applicabile.
- 6.3 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed accettato il Codice e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione.

7. Modifiche ed Integrazioni

- 7.1 Il Codice potrà essere modificato e/o integrato dal consiglio di amministrazione della Società, nonché dal Presidente del consiglio di amministrazione e/o dall'amministratore delegato a seguito di modifiche normative o regolamentari incidenti sulla sua predisposizione.
- 7.3. Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni del Codice e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti del Codice.

8. Entrata in vigore del Codice

Il Codice, approvato, nella sua prima stesura, dal consiglio di amministrazione della Società in data 31 luglio 2007 è entrato in vigore a far data dalla data di emissione del provvedimento di ammissione a quotazione della Società da parte di Borsa Italiana S.p.A. e si applica alle Operazioni Rilevanti effettuate a decorrere da tale data, ed è stato aggiornato dal consiglio di amministrazione della Società in data 1 febbraio 2017.

Il consiglio di amministrazione